

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SORISO E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AUSER VOLONTARIATO DI GARGALLO PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SOCIALI, ANNI 2025 - 2026.

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ nella sede municipale di Soriso

TRA

il Comune di Soriso, rappresentato dal Responsabile dell'Area Servizi sociali, Dott. Cavagnino Augusto, nato a Vercelli il 13/08/1939, (C.F. CVG GST 39M13 L750Y), domiciliato per la carica presso la sede del Comune,

E

L'Associazione di Volontariato AUSER VOLONTARIATO DI GARGALLO, rappresentato dal Presidente, Baroli Carlo, nato a Novara il 02/10/1954, (C.F. BRL CRL 54R02 F952E),

Premesso:

- Che tra le grandi componenti del Terzo Settore, insieme con il volontariato e le cooperative sociali, l'associazionismo sociale ha acquistato una rinnovata identità con l'approvazione della L.383/2000 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale". La legge completa il quadro normativo sul non profit aggiungendosi a quella sul volontariato e sulla cooperazione sociale.
- Che il Codice del Terzo Settore adottato con il D.lgs. 117/2017 riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e della pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (art. 2 del D.lgs. 117/2017);
- Che l'art. 56, comma 1, d. lgs. n. 117/17 (Codice del terzo settore) stabilisce quanto segue: "Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato (OdV) e le associazioni di promozione sociale (APS), iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.";
- Che le risorse economiche delle associazioni di promozione sociale possono provenire da molteplici fonti quali: quote e contributi degli associati, eredità e donazioni, contributi statali e locali come pure finanziamenti dell'Ue e di organismi internazionali, erogazioni liberali degli associati e dei terzi
- Che l'associazione Auser Volontariato di Soriso risulta iscritta all'Agenzia delle Entrate di Novara come ODV e al Registro Unico Nazionale Terzo Settore al numero di repertorio e il Comune di Soriso intende avvalersi della prestazione dell'Auser Volontariato di Soriso per il raggiungimento, in forma economica e funzionale, dei propri scopi istituzionali in materia di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra generalizzate si conviene e si stipula quanto segue:

ART 1 - OGGETTO E FINALITÀ E DURATA

1.1 La presente convenzione viene stipulata tra Comune di Soriso (d'ora in avanti denominato Comune) e l'Associazione Auser Volontariato di Gargallo ODV ETS (d'ora in avanti denominata Auser) al fine di svolgere un'azione coordinata a favore della popolazione con particolare riferimento ad anziani, minori e disabili in ambiti diversi da quelli ove opera il C.I.S.S., ovvero:

1.2 Trasporto sociale: favorisce l'accesso alle strutture scolastiche in favore di minori impossibilitati all'uso di mezzo di trasporto proprio o pubblico o i cui familiari siano impossibilitati a provvedere al loro trasporto solo con autorizzazione genitoriale. Sono inoltre inclusi i casi particolari segnalati dal servizio sociale territoriale;

La convenzione ha durata biennale per gli anni 2025 – 2026, a chiusura dell'anno 2026, verrà effettuata una valutazione complessiva in merito al servizio per verificarne l'andamento.

ART. 2 - TRASPORTO SOCIALE

2.1 RISORSE

- 2.1.1 AUSER mette a disposizione le seguenti risorse:
- i propri automezzi (identificati con successiva comunicazione da presentare al Comune entro 10 giorni dalla firma della presente convenzione).
 - volontari in numero variabile, con comprovata esperienza, che si alterneranno nel servizio.
- 2.1.2 COMUNE mette a disposizione le seguenti risorse:
- risorse finanziarie fino ad un massimo di euro 1500,00.
- 2.1.3 Ogni trasporto sociale deve necessariamente essere preventivamente autorizzato dall'Ufficio Servizi Sociali; non possono avvenire accordi diretti tra l'utente del servizio e il volontario autista e non possono essere apportate modifiche al tragitto autorizzato dal suddetto ufficio.
- 2.1.4 L'associazione Auser provvede ad effettuare i trasporti sociali indicati all'art.1, con mezzi e volontari propri, e a rendicontare con cadenza trimestrale al comune i servizi effettuati e il relativo chilometraggio.
- 2.1.5 l'Ufficio Servizi Sociali provvederà alla verifica della rendicontazione e alla liquidazione di quanto spettante.

2.2 ONERI

- 2.2.1 Gli oneri derivanti dagli automezzi dell'associazione saranno gestiti direttamente da Auser.
- 2.2.2 Il Comune si rende disponibile, a sostenere le seguenti spese relative al chilometraggio percorso fino ad un massimo di € 1.500,00.
- 2.2.3 L'onere complessivo annuo a carico del Comune per le prestazioni di cui all'art. 1, è stimato in massimo € 1.500,00, da liquidarsi trimestralmente entro 30 giorni dalla presentazione della rendicontazione da parte di Auser.

ART. 3 - RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONI

3.1 Auser si impegna:

- 3.1.1 ad assicurare i propri associati che prestano l'attività di volontariato come autisti contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, come previsto dall'art. 4, comma 2 della legge- quadro sul volontariato n. 266/1991 e dal D.M. 14 febbraio 1992 *"Obbligo alle organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima"*. I massimali assicurativi non dovranno essere inferiori a € 3.000.000,00 per ogni sinistro;
- 3.1.2 a contrarre adeguate polizze assicurative, per i mezzi intestati ad Auser, per garanzia di sinistri e per responsabilità civile verso terzi che possano derivare dai volontari durante l'espletamento del servizio, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo;

- 3.1.3 a sollevare il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, per trascuratezza o per colpa;
- 3.1.4 ad essere responsabile dell'operato e del contegno dei volontari e degli eventuali danni che dagli stessi o dai mezzi potessero derivare al Comune o a terzi;
- 3.1.5 a consegnare agli uffici comunali copia delle polizze;
- 3.1.6 a provvedere alla formazione e all'aggiornamento dei volontari negli specifici settori di intervento previsti dalla convenzione;
- 3.1.7 a relazionare al Comune trimestralmente circa i servizi di trasporto sociale, specificando il tipo e la quantità di trasporti sociali effettuati. Alla relazione trimestrale dovrà essere allegato il rendiconto delle spese sostenute corredato da tutti i giustificativi.
- 3.1.8 a garantire espressamente l'assenza di fini di lucro nello svolgimento delle attività oggetto della convenzione, la democraticità della propria struttura organizzativa, l'elettività e gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli associati;
- 3.1.9 ad assicurare che, nello svolgimento dell'attività di cui alla presente convenzione, metterà in atto tutte le cautele necessarie per garantire il massimo rispetto dei diritti, della dignità e della riservatezza degli utenti e osserverà le norme di legge a tutela della privacy;
- 3.1.10 a garantire che gli autisti volontari rispettino il Codice Stradale e ad effettuare ogni trasporto utilizzando tutti i dispositivi di sicurezza previsti per legge (es. seggiolini auto per minori omologati in base ad età e peso, utilizzo delle cinture di sicurezza...).

3.2 Il Comune potrà effettuare in ogni momento ispezioni e controlli, nonché richiedere relazioni e chiarimenti all'associazione in ordine alle modalità di svolgimento delle attività disciplinate dalla presente convenzione.

ART. 4 – VOLONTARI

5.1 I volontari autisti individuati dall'Auser dovranno essere fisicamente validi, mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso, nonché essere abilitati alla guida del mezzo in dotazione.

5.2 I volontari autisti non sono autorizzati a ricevere somme di denaro da parte degli utenti del servizio.

ART. 6 - REGISTRAZIONE

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 3, della Tariffa Allegato A), Parte Seconda del D.P.R. 131/1986. Le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico della Auser Volontariato.

Quanto all'imposta di bollo trova applicazione l'esenzione prevista dall'art. 82, comma 5 del D.lgs 117/2017 per gli enti del terzo settore.

Per il Comune

per l'AUSER
il Presidente